

SUPSI

Novità fiscali

L'attualità del diritto tributario svizzero
e internazionale

N° 11 – novembre 2023

POLITICA FISCALE

L'imposizione sugli extraprofiti: verso una (pericolosa)
"normalizzazione" di forme non più eccezionali
d'imposizione straordinaria
Andrea Purpura

628

DIRITTO TRIBUTARIO SVIZZERO

La prassi ticinese in caso di richiesta di correzione
dell'imposta alla fonte da parte del contribuente
Michele Scerpella e Rocco Filippini

632

Gli effetti dell'imposizione ordinaria ulteriore e del nuovo
accordo sui frontalieri riguardo all'imposta comunale
Armando Ferrazzo

637

L'introduzione dell'imposta sul tonnello in Svizzera
Diego Bianchi

651

DIRITTO TRIBUTARIO ITALIANO

La fuoriuscita della Svizzera dalla black list del 4 maggio 1999
Pierpaolo Angelucci e Rossella Mangieri

659

Il trattamento fiscale dello smart-working
secondo l'Agenzia delle Entrate
Francesca Amaddeo

666

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DI DIRITTO DELL'UE

Aiuti di Stato e tax ruling
Stefano Maria Ronco

673

Introduzione

Novità fiscali

11/2023

Redazione

SUPSI

Centro competenze
tributarie

Stabile Suglio

Via Cantonale 18

6928 Manno

T +41 58 666 61 75

diritto.tributario@supsi.ch

www.novitafiscali.ch

ISSN 2235-4565 (Print)

ISSN 2235-4573 (Online)

Direttore scientifico

Samuele Vorpe

Comitato scientifico dei revisori

Francesca Amaddeo

Flavio Amadò

Paolo Arginelli

Thierry De Mitri

Rocco Filippini

Simona Genini

Marco Greggi

Patrizia Lang

Giordano Macchi

Sebastian Mascetti

Giovanni Molo

Andrea Pedroli

Paolo Piantavigna

Andrea Purpura

Filippo Recalcati

Nicola Sartori

Curzio Toffoli

Samuele Vorpe

Direttore commerciale

Sacha Cattelan

Impaginazione e layout

Istituto design

 **BancaStato**

amastl

fidinam
Fondazione



ASSOCIAZIONE
IMPRESE
FAMILIARI

FIDUCIARI | SUISSE

SVIT
TICINO

Il numero di novembre di Novità fiscali si compone di sette contributi. Per la sezione di politica fiscale, Andrea Purpura tratta il tema, estremamente attuale e dibattuto, dell'imposizione degli extraprofitti in Italia e in Europa e denuncia il rischio di una "normalizzazione" del ricorso a queste misure fiscali. Quanto al diritto tributario svizzero, sono oggetto di esame, la tassazione alla fonte dei residenti e dei cd. "quasi residenti", con un *focus* particolare sulla prassi ticinese (Michele Scerpella e Rocco Filippini), l'imposta comunale nel contesto della tassazione ordinaria ulteriore e del nuovo accordo sui frontalieri (Armando Ferrazzo) e, a seguire, la futura introduzione dell'imposta sul tonnellaggio a cura di Diego Bianchi. Per il diritto tributario italiano, Pierpaolo Angelucci e Rossella Mangieri, muovendo dalle conseguenze della fuoriuscita della Svizzera dalla cd. *black list* del 4 maggio 1999, trattano il tema delle *black* (e *white*) *list* in Italia. Francesca Amaddeo analizza, invece, i profili fiscali dello *smart-working*, approfondendo, con spunti critici, la prassi dell'Agenzia delle Entrate italiana. L'ultimo contributo è di Stefano Maria Ronco, che, per la sezione di rassegna di giurisprudenza di diritto dell'UE, esamina il rapporto tra accordi preventivi sottoscritti dalle Amministrazioni finanziarie di alcuni Paesi dell'UE con imprese multinazionali e la disciplina sul divieto degli aiuti di Stato, soffermandosi criticamente sulle più recenti pronunce giurisprudenziali. Insomma, anche questo numero di Novità fiscali è ricco di spunti di riflessione sui temi più attuali della fiscalità.

Buona lettura!

Nicola Sartori

La fuoriuscita della Svizzera dalla black list del 4 maggio 1999

Le conseguenze sotto il profilo fiscale italiano dell'eliminazione della Svizzera dalla black list del 4 maggio 1999 e l'attuale status della complessa normativa italiana con riferimento alle black list



Pierpaolo Angelucci
Dottore commercialista,
Partner di Scarioni Angelucci,
Studio tributario Associato in Milano



Rossella Mangieri
Avvocato, Associato di Scarioni Angelucci,
Studio tributario associato in Milano

Con l'entrata in vigore della L. n. 83/2023 e la successiva emanazione del D.M. del 20 luglio 2023, a partire dall'anno 2024, è stata prevista l'eliminazione della Svizzera dalla black list di cui al D.M. del 4 maggio 1999. Sotto il profilo fiscale italiano tale eliminazione comporta in primo luogo il venir meno dell'inversione dell'onere della prova relativa al trasferimento di residenza che fino ad oggi incombeva sui cittadini italiani che, dall'Italia, avessero trasferito la propria residenza in Svizzera. Il citato D.M. del 4 maggio 1999 viene, inoltre, richiamato da ulteriori disposizioni che inaspriscono gli effetti derivanti da un eventuale accertamento tributario o rendono più oneroso il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997.

dal Ministro dell'Economia e delle Finanze italiano, Giancarlo Giorgetti, che prevede la fuoriuscita della Svizzera dalla cd. "black list" di cui al Decreto Ministeriale (D.M.) del 4 maggio 1999[3].

Negli ultimi anni l'Italia ha ratificato numerosi accordi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali sulla base dell'art. 26 del Modello OCSE di Convenzione fiscale (M-OCSE), e nuovi accordi fiscali con Stati prima considerati "paradisi fiscali". Tra le principali intese vi sono quelle con Svizzera, Liechtenstein, Monaco[4], Hong Kong[5] e Panama[6]. Inoltre, al fine di costituire una base giuridica comune per lo scambio di informazioni in materia tributaria, negli ultimi anni sono stati

I. Premessa.....	659
II. Gli effetti della fuoriuscita della svizzera dalla black list del 1999.....	660
A. La lista di cui al D.M. del 4 maggio 1999 e la presunzione di residenza fiscale in Italia.....	660
B. La presunzione di evasione per gli investimenti detenuti in violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale.....	661
C. L'entrata in vigore del D.M. del 20 luglio 2023.....	662
III. Il superamento della black list di cui al D.M. del 21 novembre 2001 ai fini della CFC.....	663
IV. La nozione di "regimi fiscali privilegiati" ai sensi dell'art. 47-bis TUIR.....	664
V. La white list (D.M. 4 del settembre 1996).....	664

I. Premessa

Con la Legge (L.) n. 83/2023[1] è stato ratificato e reso esecutivo l'accordo politico fra Italia e Svizzera siglato il 20 aprile 2003[2] dalla consigliera federale, Karin Keller-Sutter e

l'Accordo del 1974. L'Accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2023.

[3] Si ricorda che la Svizzera era stata inserita all'interno della black list italiana – che, appunto, risale al 1999 e oggi comprende 56 Paesi – sulla base di taluni presupposti individuati dall'OCSE (cfr. OCSE, Harmful tax competition – an emerging global issue, Parigi 1998) e condivisi a livello comunitario, ovvero: (i) la sostanziale assenza di imposte sui redditi delle imprese costituite nei propri territori; (ii) l'assenza, all'interno dei rispettivi ordinamenti giuridici, dell'obbligo per le società ivi costituite di svolgere un'effettiva attività d'impresa nei relativi territori; (iii) la carente trasparenza del sistema legislativo e amministrativo, che consente a determinati soggetti di beneficiare di privilegi fiscali che conducono ad un assottigliamento dei livelli d'imposizione fiscale; (iv) l'assenza di alcun meccanismo di scambio delle informazioni fiscali tra tali Paesi e gli altri Stati volto a garantire sia il corretto e pieno esercizio della potestà impositiva di questi ultimi, sia la lotta efficace alla evasione ed elusione fiscale internazionale.

[4] Più nel dettaglio, Svizzera, Liechtenstein e Monaco hanno sottoscritto con l'Italia, rispettivamente in data 23 febbraio 2015, 26 febbraio 2015 e 2 marzo 2015, gli accordi che, prevedendo lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali secondo lo standard OCSE, hanno posto fine al segreto bancario. Con la L. n. 69/2016, l'Italia ha successivamente ratificato il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) con la Svizzera, conclusa a Roma il 9 marzo 1976. La ratifica ed esecuzione dell'accordo con il Principato di Monaco è avvenuta con la L. n. 231/2016, mentre la ratifica dell'accordo con il Liechtenstein è avvenuta con la L. n. 210/2016.

[5] La CDI tra l'Italia e Hong Kong, conclusa a Hong Kong il 14 gennaio 2013, è stata ratificata con la L. n. 96/2015.

[6] La ratifica ed esecuzione della CDI con Panama, conclusa il 30 dicembre 2010, è avvenuta con la L. n. 208/2016.

[1] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151/2023 ed in vigore dal 1° luglio 2023.

[2] Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. n. 83/2023, si conclude, altresì, l'iter di approvazione del nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sui lavoratori frontalieri, stipulato a Roma il 23 dicembre 2020 e destinato a sostituire

conclusi gli accordi basati sul modello *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) elaborato nel 2002 in ambito OCSE[7].

Nel 2015, infine, sono stati resi operativi gli accordi internazionali sullo scambio automatico di informazioni fiscali con l'introduzione nell'ordinamento italiano dello *standard* OCSE del 2014 (*Common Reporting Standard* [CRS]). Gli accordi CRS sono stati recepiti dall'Italia con il D.M. del 28 dicembre 2015, in attuazione della L. n. 95/2015[8].

A fronte del mutato contesto internazionale e degli accordi fiscali conclusi dall'Italia con Paesi prima considerati "paradisi fiscali", la normativa tributaria domestica non è stata oggetto di modifiche. Vi sono, infatti, alcuni Paesi, tra i quali anche la Svizzera fino all'emanazione del D.M., che sebbene siano diventati "collaborativi" a seguito della conclusione di intese a livello internazionale, risultano ancora inseriti nelle *black list* italiane.

Scopo del presente lavoro è quello di sintetizzare lo *status* della complessa normativa italiana con riferimento alle *black list*, evidenziando le recenti modifiche intervenute a seguito della conclusione degli accordi internazionali.

II. Gli effetti della fuoriuscita della svizzera dalla black list del 1999

L'art. 12, comma 3, della L. n. 83/2023, dispone che "[...] con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'art.1 del decreto del Ministero delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1999. L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al

presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni".

Il citato D.M. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175/2023 (D.M. del 20 luglio 2023) e prevede l'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'art. 1 D.M. del 4 maggio 1999 "con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto".

Sulla base delle citate disposizioni, quindi, a partire dall'anno 2024, la Svizzera non sarà più inclusa fra i Paesi elencati nel D.M. del 4 maggio 1999.

Tale eliminazione comporta una serie di conseguenze sotto il profilo fiscale italiano che meritano di essere illustrate con ordine.

Nel prosieguo si procederà, quindi, a richiamare le altre disposizioni dell'ordinamento tributario italiano che richiamano la lista di cui al D.M. del 4 maggio 1999. Oltre alla disciplina relativa all'onere della prova relativa al trasferimento di residenza, si tratta di disposizioni che inaspriscono gli effetti derivanti da un'eventuale accertamento tributario o rendono più oneroso il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 472/1997, prevedendo, sia una presunzione di evasione, sia una maggiore misura delle sanzioni pecuniarie e, infine, un allungamento dei termini concessi all'autorità fiscale per poter procedere all'accertamento dei redditi connessi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria localizzate in Paesi *black list*.

A. La lista di cui al D.M. del 4 maggio 1999 e la presunzione di residenza fiscale in Italia

In primo luogo, l'effetto diretto della fuoriuscita della Svizzera dalla citata *black list* è il venir meno dell'inversione dell'onere della prova relativa al trasferimento di residenza che fino ad oggi incombeva sui cittadini italiani che, dall'Italia, avessero trasferito la propria residenza in Svizzera[9].

Verso la fine degli anni '90, con la finalità di contrastare i trasferimenti fittizi di residenza verso Stati a fiscalità privilegiata, il Legislatore italiano è intervenuto introducendo nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) una presunzione di residenza, ai sensi della quale si considerano fiscalmente residenti in Italia "salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

[7] Cfr. OCSE, *Agreement on Exchange of Information on Tax Matter*, in: <https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/2082215.pdf> (consultato il 15.11.2023). I TIEA conclusi di recente dall'Italia sono stati quelli con: le Isole Cayman, sottoscritto il 3 dicembre 2012 e ratificato con la L. n. 100/2015; le Isole Cook, firmato il 17 maggio 2011, e ratificato con la L. n. 157/2014; Guernsey, firmato il 5 settembre 2012 e ratificato con la L. n. 16/2015; Gibilterra, firmato il 2 ottobre 2012 e ratificato con la L. n. 187/2014; Isola di Mann, firmato 16 settembre 2013 e ratificato con la L. n. 12/2015; Jersey, firmato il 13 marzo 2012 e ratificato con la L. n. 158/2014; Bermuda, firmato il 23 aprile 2012 e ratificato con la L. n. 216/2016; Andorra, firmato il 22 settembre 2015 e ratificato con la L. n. 190/2016.

[8] A partire dal 2016, le autorità fiscali degli Stati partecipanti allo *standard* OCSE si scambiano reciprocamente le informazioni ottenute dagli intermediari finanziari in relazione ai conti finanziari e ai titolari dei medesimi, inclusi i dati dei titolari effettivi di trusts, fondazioni ecc. e dei beneficiari di polizze assicurative di natura finanziaria. L'attuazione del CRS tra i Paesi membri dell'Unione europea (UE) è avvenuta con l'adozione della Direttiva n. 2014/107/UE, che ha modificato la Direttiva n. 2011/16/UE sulla Cooperazione amministrativa in ambito fiscale. Lo scambio di informazioni in via automatica con Paesi extra-UE si fonda, invece, sulla Convenzione e sull'Accordo quadro multilaterale (MCAA) sviluppato nel 2014 dall'OCSE. L'introduzione di un unico *standard* globale di scambio di informazioni segue l'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (USA) finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), sottoscritto il 10 gennaio 2014 e ratificato dall'Italia con la L. n. 95/2015.

[9] Per un'ampia disamina della disciplina sulla residenza fiscale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, cfr. GUGLIELMO MAISTO, *Iscrizione anagrafica e residenza fiscale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, in: Riv. dir. trib., 1998; GIUSEPPE MARINO, *La residenza nel diritto tributario*, Padova 1999; PAOLO PIANTAVIGNA, *La funzione della nozione di residenza fiscale nell'IRPEF*, in: Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 3/2013; ADRIANO FAZIO, *La residenza delle persone fisiche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione ai fini delle imposte sui redditi (2006-2016)*, in: Dir. e prat. trib. 4/2017; MASSIMO PROCOPIO, *L'infinita querelle relativa all'accertamento della residenza fiscale*, in: Dir. prat. trib. 6/2019; ALESSANDRA MAGLIARO/SANDRO CENSI, *Il trasferimento di residenza all'estero: questioni controverse, punti insoluti e prospettive ricostruttive*, in: Corr. Trib. 2/2021.

La disposizione sopra riportata fu inserita nell'art. 2 TUIR, aggiungendovi il comma 2-bis^[10].

In pratica, tale norma dispone un'inversione dell'onere della prova circa l'effettiva residenza, cosicché l'Amministrazione finanziaria non è più tenuta a dimostrare che un soggetto sia ancora fiscalmente residente in Italia, essendo quest'ultimo che, per superare la presunzione relativa di legge, deve dimostrare che il trasferimento all'estero ha effettivamente comportato il suo radicamento in un nuovo Paese, da egli scelto per situarvi il centro dei propri interessi economici e personali^[11].

La finalità del comma 2-bis è indubbiamente molto chiara: si tratta – come detto – di una norma volta a disincentivare il trasferimento fittizio della residenza fiscale di un contribuente italiano in un Paese a bassa fiscalità e, al tempo stesso, a facilitare il compito dell'Amministrazione finanziaria che, nell'accertare tali situazioni, viene esonerata dal dover fornire i relativi mezzi di prova, essendo posto a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'effettività del trasferimento^[12].

Tuttavia, a fronte di questo chiaro intento legislativo, l'efficacia della norma si è rivelata, sul piano pratico, deludente, poiché la presunzione di residenza non ha costituito un reale fattore deterrente ai trasferimenti di residenza fittizi: anzi, per certi versi ha sortito addirittura un effetto opposto, poiché in molti casi l'indagine istruttoria degli uffici si è mostrata, dall'introduzione della norma, molto meno incisiva nella raccolta dei mezzi di prova a favore dell'Amministrazione finanziaria.

In buona sostanza, a seguito dell'introduzione della disposizione relativa alla presunzione di residenza, si è assistito, da un lato,

[10] L'intervento legislativo fu fatto per il tramite dell'art. 10 L. n. 448/1998. Originariamente la norma si riferiva ai cittadini italiani "emigrati" in Stati o territori a bassa fiscalità; nel 2007 il termine "emigrati" fu sostituito con "trasferiti".

[11] Cfr. MASSIMO ANTONINI - PAOLO PIANTAVIGNA, Ai fini della residenza fiscale non hanno rilevanza prioritaria le relazioni familiari, in: *Corr. Trib.* 19/2015; GIANFRANCO FERRANTI, Residenza delle persone fisiche: gli interessi personali ed economici vanno valutati globalmente, in: *Corr. Trib.* 10/2021.

[12] Negli atti parlamentari che accompagnarono l'introduzione della disposizione in esame (cfr. Camera dei deputati, disegno di legge A.C. 5267, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", XIII legislatura) si legge, in particolare, quanto segue: "L'art. 10 intende introdurre un ulteriore criterio ai fini dell'individuazione della residenza fiscale – su cui si fonda il principio del «reddito mondiale», accolto dall'ordinamento italiano – nei confronti di quei contribuenti, cittadini italiani, i quali hanno cancellato la propria residenza anagrafica per trasferirsi in alcun Stati esteri (che verranno successivamente indicati in un apposito Decreto ministeriale), i quali, notoriamente, catturano l'interesse fiscale di alcune categorie di soggetti, rifiutando sostanzialmente qualsiasi collaborazione o trasparenza con altre Amministrazioni oppure imponendo segretezza agli elementi informativi delle proprie disposizioni normative". "Tale esigenza è nata dalla constatazione che numerosi contribuenti italiani si cancellano dalle anagrafi della popolazione residente per spostarsi artificialmente in Paesi a bassa fiscalità, anche se transitando in un primo tempo in Stati che non possono considerarsi «paradisi fiscali», una parallela constatazione ha evidenziato l'inefficienza della attuale normativa interna che non è riuscita appieno a neutralizzare il comportamento di taluni soggetti, teso a realizzare il guadagno fiscale, spesso cospicuo, assicurato dai predetti regimi esteri, rispetto al trattamento previsto dall'ordinamento nazionale". L'intervento normativo si inquadra, quindi, "tra i rimedi da apportare per evitare che i trattamenti fiscali di favore consentiti in alcuni Paesi o territori esteri possano rappresentare un concreto e diffuso strumento di sottrazione d'imposta in Italia, consentendo, così, di ampliare, in funzione antiabuso ed antielusiva, l'operatività del sistema normativo interno dei redditi di tipo personale e quindi globale".

ad una sensibile riduzione dell'attività istruttoria da parte dell'Agenzia delle Entrate che si può limitare a rilevare il dato formale senza poi effettuare indagini circa la situazione di fatto del contribuente a fondamento degli atti di accertamento, dall'altro lato, ad una maggiore discrezionalità in capo al contribuente nella determinazione dei mezzi di prova da produrre ai fini della dimostrazione della residenza fiscale in Italia.

In altri termini, il contribuente sottoposto ad attività istruttoria basata su una situazione formale, è di solito in grado di produrre indici di sostanziale radicamento nel territorio estero comunque maggiori, in termini relativi, rispetto a quelli che l'autorità fiscale, in assenza di un'istruttoria vera e propria, (non) ha prodotto rispetto alla sua presenza in Italia.

B. La presunzione di evasione per gli investimenti detenuti in violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale

L'art. 12, comma 2, del Decreto Legge (D.L.) n. 78/2009 statuisce quanto segue: "In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, [...], e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, [...] senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del decreto-Legge n. 167/1990, convertito dalla Legge n. 227/1990, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tal caso le sanzioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo n. 471/1997, sono raddoppiate".

La citata disposizione reca, innanzitutto, una presunzione relativa di evasione per quanto riguarda l'ammontare degli investimenti e dei capitali detenuti all'estero, che opera al ricorrere di due condizioni:

- la prima rappresentata dalla detenzione dei predetti investimenti e attività di natura finanziaria in un Paese a fiscalità privilegiata, intendendo per tale sia un Paese elencato nel D.M. del 4 maggio 1999 sia uno Stato o territorio indicato nel D.M. del 21 novembre 2001 (senza tener conto, in relazione a tale ultimo decreto, delle limitazioni ivi previste)^[13];
- la seconda costituita dalla mancata ottemperanza agli obblighi dichiarativi ai sensi della disciplina sul monitoraggio fiscale (compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi) in relazione ai suddetti investimenti e attività di natura finanziaria.

[13] Al riguardo, si precisa che la Svizzera, seppur con riferimento alle sole società "non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio" era compresa anche nell'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui all'art. 3 D.M. del 21 novembre 2001. Detto articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, D.M. del 30 marzo 2015. Pertanto, a partire dal 2015, la Svizzera non compare più nell'elenco degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. del 21 novembre 2001. Attualmente, l'elenco dei Paesi di cui al D.M. del 21 novembre 2001 aggiunge ai Paesi di cui al D.M. del 4 maggio 1999 i seguenti Stati: Angola, Corea del Sud, Giamaica, Guatemala, Herm (Isole del Canale), Isole Vergini statunitensi, Kenia, Kiribati (ex Isole Gilbert), Nuova Caledonia, Portorico, Salomone, Sant'Elena.

In altri termini, ove l'Amministrazione finanziaria dimostri il ricorrere delle due citate condizioni potrà considerare l'intera somma esistente all'estero una componente di reddito sottratta a tassazione, da assoggettare ad imposizione con le aliquote dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF)[14]. Per evitare tale conseguenza il contribuente dovrà dimostrare che le somme all'estero sono state costituite con redditi già assoggettati a tassazione in Italia, o che quanto meno sono entrate nel suo possesso in periodi d'imposta non più suscettibili di accertamento o, eventualmente, di averle ricevute per donazione o successione.

Il sopra riportato comma 2 dell'art. 12 D.L. n. 78/2009, all'ultimo periodo reca la previsione del raddoppio delle sanzioni di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 471/1997, riferite all'infedele e all'omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi: tali sanzioni si collocheranno, quindi, in un intervallo compreso fra il 180% e il 360% in caso di infedele dichiarazione, rispettivamente tra il 240% e il 480% in caso di omessa dichiarazione.

I successivi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12 D.L. n. 78/2009 estendono, poi, i termini ordinari di decadenza, rispettivamente, per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (presuntivamente correlate alla detenzione dei predetti investimenti e attività finanziarie non dichiarate), nonché per la contestazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, stabilendo quanto segue:

- "per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'art. 43, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 [...] e dell'art. 57, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 [...] sono raddoppiati" (comma 2-bis);
- per le violazioni attinenti al monitoraggio fiscale "riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.472/1997, sono raddoppiati (comma 2-ter).

In base alle disposizioni richiamate, i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi, di cui all'art. 43, primo e secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 600/1973, vengono raddoppiati, sempreché – lo si ribadisce – gli investimenti e le attività di natura finanziaria a cui si riferisce l'accertamento siano depositati o localizzati in

[14] Si segnala che la disposizione in commento non chiarisce quale sia la categoria reddituale nella quale inquadrare il reddito presuntivamente accertato. L'Amministrazione finanziaria dovrebbe, pertanto, instaurare con il contribuente un apposito contraddittorio, attraverso il quale ascrivere – in base alle diverse cause che hanno concorso alla formazione delle disponibilità estere – il reddito presuntivamente accertato all'una piuttosto che all'altra categoria reddituale. Tale aspetto assume rilevanza anche ai fini della determinazione del Paese di origine delle predette disponibilità: in caso di reddito prodotto all'estero, infatti, le sanzioni per infedele e omessa dichiarazione dovranno essere aumentate di un terzo, come previsto dall'art.1, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997. Pertanto, nell'ipotesi in cui il reddito presuntivamente accertato venga qualificato, ad es., come reddito di lavoro prodotto in Italia e soltanto in seguito depositato all'estero, non dovrebbe applicarsi il citato aumento di un terzo. Al riguardo si evidenzia che negli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, il reddito presuntivamente accertato viene solitamente qualificato come reddito di capitale prodotto all'estero.

uno Stato menzionato dal D.M. del 4 maggio 1999 e/o D.M. del 21 novembre 2001.

Pertanto, l'atto impositivo potrà essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi in Italia (ipotesi di infedele dichiarazione), o addirittura entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (ipotesi di omessa dichiarazione).

Infine, per quanto riguarda la mancata compilazione del Quadro RW, ipotizzando sempre che il contribuente detenga i propri investimenti e le proprie attività finanziarie in un Paese incluso in una delle due liste di cui ai D.M. del 1999 e del 2001, in base al comma 2-ter sopra riportato i termini per poter contestare tale violazione, ordinariamente fissati in cinque anni dall'art. 20 D.Lgs. n. 472/1997, sono anch'essi raddoppiati.

Per quanto qui di interesse è di rilievo precisare che, in ipotesi di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alla detenzione di investimenti e attività finanziarie in un Paese incluso in una delle due liste di cui ai D.M. del 1999 e del 2001, il raddoppio delle sanzioni applicabili non è previsto direttamente dal già citato art. 12 D.L. n. 78/2009, ma dall'art. 5, comma 2, D.L. n. 167/1997, il quale prevede che per gli investimenti detenuti nei Paesi compresi nelle suddette liste, la violazione "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati".

Nell'ipotesi, invece, di localizzazione dei medesimi investimenti e attività finanziarie estere in un Paese "white", le sanzioni si collocano tra il 3% e il 15% degli importi non dichiarati.

In conclusione, la cancellazione della Svizzera dall'elenco dei Paesi "black list" comporterà, per i periodi di imposta a partire dal 2024, l'inapplicabilità:

- a) della presunzione di conservazione della residenza fiscale in Italia;
- b) della presunzione di evasione relativa alle consistenze patrimoniali depositate in Svizzera;
- c) del raddoppio delle sanzioni per infedele e per omessa dichiarazione;
- d) dell'allungamento dei termini per poter procedere all'accertamento dei redditi connessi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria localizzate in Paesi black list.

La cancellazione della Svizzera dalla lista di cui al D.M. del 4 maggio 1999 comporterà, altresì, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 D.L. n. 167/1997 in caso di violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale nella misura dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, in luogo della sanzione dal 6% al 30% dei medesimi importi.

C. L'entrata in vigore del D.M. del 20 luglio 2023

Come previsto nel D.M. del 20 luglio 2023 la cancellazione della Svizzera dalla lista di cui al D.M. del 4 maggio 1999 esplica i propri effetti a partire dall'anno 2024.

A partire dal periodo d'imposta 2024 sono, quindi, applicabili i termini di accertamento ordinari. Da ciò ne deriva che l'anno d'imposta 2024 sarà accertabile – in ipotesi di infedele dichiarazione – soltanto fino all'anno 2030. Per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore della disposizione in esame dovrebbero, invece, continuare ad applicarsi le "vecchie" disposizioni e il relativo raddoppio dei termini di accertamento[15].

Pertanto, un contribuente fiscalmente residente in Italia che detenga in Svizzera investimenti di natura finanziaria e/o patrimoniale non indicati nel Quadro RW della sua dichiarazione dei redditi, nel 2024 potrebbe essere comunque oggetto di contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria con riferimento alle annualità dal 2013 in avanti.

III. Il superamento della black list di cui al D.M. del 21 novembre 2001 ai fini della CFC

La lista contenuta nel D.M. del 21 novembre 2001 è quella a cui occorre far riferimento sino al periodo d'imposta 2015 ai fini dell'applicazione della disciplina tributaria sulle cd. "Controlled Foreign Companies" (CFC), contenuta nell'art. 167 TUIR, che dispone un regime di tassazione per imputazione, in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere localizzate in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall'effettiva percezione degli stessi.

Dopo vari interventi normativi, succedutisi in particolar modo negli ultimi anni, a decorrere dal 2016, con la parziale abrogazione del D.M. del 21 novembre 2001, l'individuazione dei regimi fiscali di favore è un compito rimesso al contribuente, il quale ha l'onere di accertare autonomamente se il livello di tassazione scontato dall'entità estera partecipata è tale o meno da attribuire a quest'ultima la qualifica di società a regime fiscale privilegiato, secondo i criteri dettati dall'art. 167 TUIR.

Schematizzando:

- a) fino al 31 dicembre 2014 l'individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato ai fini CFC ruotava esclusivamente attorno al D.M. del 21 novembre 2001;
- b) a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 1, comma 680, L. n. 190/2014 (cd. "Legge di stabilità 2015"), i regimi fiscali "privilegiati" sempre elencati dal D.M., devono essere individuati sulla base del "livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia". Pertanto, limitatamente al periodo d'imposta 2015, è sorta la necessità di adeguare il D.M. del 2001 in modo da individuare di volta in volta gli Stati e i territori da considerare paradisi fiscali sulla base dei nuovi parametri normativi. In altri termini l'elenco contenuto nel D.M. avrebbe richiesto un continuo aggiornamento per tenere conto dei criteri dettati dal Legislatore[16];

[15] I primi pensieri in merito alla possibile retroattività della norma sono stati accennati da VALERIO VALLEFUOCO, Dal 2024 Confederazione fuori dalla black list sulle persone fisiche, in: Il Sole 24 Ore del 1° agosto 2023.

[16] Con il D.M. del 30 marzo 2015 è stato abrogato l'art. 3 D.M. del 21 novembre 2001 (ove erano elencati gli Stati e i territori facenti parte della black list limitatamente a determinati soggetti e attività) e sono stati rimossi dall'art. 1 tre Stati, ossia Filippine, Malesia e Singapore. Con il D.M. del 18 novembre 2015 è stato espunto dalla black list anche Hong Kong.

- c) successivamente, per effetto delle modifiche normative introdotte dalla L. n. 208/2015 (cd. "Legge di stabilità 2016"), il comma 4 dell'art. 167 TUIR è stato sostituito con la previsione secondo cui i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori diversi da quelli appartenenti all'UE e allo Spazio economico europeo (SEE) con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sull'effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. L'introduzione di tale criterio è accompagnata all'eliminazione del riferimento all'elenco contenuto nel D.M. È, quindi, onere del contribuente valutare lo status del Paese estero, alla luce del suddetto criterio[17];
- d) l'individuazione dei Paesi a regime fiscale privilegiato, ai fini CFC è stata da ultimo riformata dall'art. 4 D.Lgs. n. 142/2018, attuativo della Direttiva UE n. 2016/1164[18].

In base al nuovo comma 4 dell'art. 167 TUIR la disciplina CFC si applica se i soggetti controllati non residenti integrino congiuntamente le seguenti condizioni[19]:

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero assoggettati qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono indicati i criteri per effettuare con modalità semplificate la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell'irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;
- b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra nella categoria dei cd. "passive income" (interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari, dividendi derivanti dalla cessione di partecipazioni, redditi da attività assicurativa e bancaria, ecc.)[20].

Da quanto sopra delineato si evince che la finalità della disciplina CFC sia in parte mutata rispetto alla sua ratio originaria, nel senso che oggi il fine prioritario del suddetto regime può identificarsi con la volontà di contrastare le politiche di trasferimento all'estero dei cd. "passive income", attuate mediante la collocazione, in Paesi a fiscalità privilegiata, dei beni produttivi dei predetti redditi passivi.

[17] Il tax rate nominale era da intendersi all'epoca come sommatoria dell'aliquota dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES), senza addizionali, e dell'aliquota ordinaria dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) (cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, par. 1.2.3).

[18] Direttiva UE n. 2016/1164 del 12 luglio 2016 del Consiglio, recante "norma contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno" (Anti Tax Avoidance Directive [ATAD 1]), successivamente modificata dalla Direttiva UE n. 952/2017 del Consiglio (ATAD 2).

[19] In relazione alle nuove disposizioni in materia di CFC si rinvia a: PAOLO SCARIONI/PIERPAOLO ANGELUCCI, La tassazione in Italia degli utili di fonte estera, Milano 2020; STEFANO GRILLI, La nuova formulazione dell'art. 167 del TUIR in tema di imprese controllate, in: Rivista della Guardia di Finanza 3/2019; DIEGO AVOLIO/PAOLO RUGGIERO, Il recepimento della direttiva ATAD e le nuove disposizioni in materia di CFC, in: Il fisco 3/2019.

[20] Sul concetto di passive income si vedano le osservazioni formulate da MARCO THIONE/MARCO BARGAGLI, Normativa CFC: dall'attuale concetto di passive income ai possibili sviluppi della legge ferenda, in: Il fisco 18/2015.

IV. La nozione di “regimi fiscali privilegiati” ai sensi dell’art. 47-bis TUIR

Il citato D.Lgs. n. 142/2018, attuativo della Direttiva UE n. 2016/1164 ha altresì introdotto nell’ordinamento italiano, a decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’art. 47-bis TUIR che prevede due diversi criteri di identificazione delle società ed enti esteri a regime fiscale privilegiato, ai fini della tassazione degli utili di fonte estera e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non residenti[21].

Più nel dettaglio, prima delle modifiche normative introdotte dal citato D.Lgs. n. 142/2018, le disposizioni del TUIR relative alla tassazione degli utili di fonte estera e alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non residenti (cfr. artt. 47, 68, 86 e 87 TUIR), ai fini dell’individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato, richiama il comma 4, dell’art. 167 TUIR sulla disciplina CFC.

A seguito delle citate modifiche, i criteri per individuare i “Paesi a fiscalità privilegiata” sono stati collocati in un nuovo specifico articolo – l’art. 47-bis TUIR – autonomo rispetto all’art. 167, comma 4, TUIR a cui, fino ad ora, avevano sempre fatto riferimento le norme sui dividendi e sulle plusvalenze. Più precisamente, il citato articolo, al comma 1, statuisce che i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’UE ovvero da quelli aderenti allo SEE con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

- a) “nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo art. 167” (ossia, la condizione dell’assoggettamento a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella che il soggetto estero avrebbe scontato ove fosse stato residente in Italia);
- b) “in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto di regimi speciali [...]”.

Pertanto, ci si troverà al cospetto di un soggetto estero a regime fiscale privilegiato, purché non residente nell’UE o nello SEE, nei seguenti casi:

- a) se la partecipazione posseduta rappresenta una partecipazione di controllo “ai sensi dell’art. 167, comma 2”, quando la tassazione effettiva in capo alla società controllata risulta inferiore al 50 per cento di quella cui sarebbe stata soggetta se fosse stata residente in Italia (test dell’*effective tax rate*);

[21] Sul tema cfr. ALBERTO TRABUCCHI, La disciplina fiscale dei dividendi esteri a seguito dell’adozione delle Direttive ATAD, in: Rivista della Guardia di Finanza 2/2019; DANIELE CANÈ, Territorialità e tassazione dei dividendi internazionali, in: Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze 3/2019.

- b) se la partecipazione posseduta non è di controllo, quando il livello nominale di tassazione in capo alla società partecipata risulta inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, tenendo conto, altresì, di eventuali regimi speciali usufruiti dall’entità estera (test dell’aliquota nominale effettiva “rettificata”).

Occorre, quindi, che il soggetto interessato monitori periodicamente il regime fiscale estero, al fine di rilevare eventuali riduzioni dell’aliquota nominale o riduzioni di aliquote rispetto a particolari settori/attività o a specifiche aree territoriali.

Infine si precisa che, oltre alle citate disposizioni in tema di tassazione dei dividendi di fonte estera e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non residenti, vi sono ulteriori disposizioni nell’ordinamento tributario che si riferiscono alla nozione di “regime fiscale privilegiato” di cui all’art. 47-bis TUIR.

Si pensi, ad esempio, all’art. 44, lett. *g-sexies*, TUIR, in base al quale le distribuzioni provenienti da un *trust* estero opaco possono assumere la natura di reddito di capitale imponibile ai fini dell’imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) in capo al beneficiario residente ai fini fiscali in Italia, nell’ipotesi in cui il *trust* sia localizzato in un Paese che, con riferimento ai redditi conseguiti dal *trust* stesso, sia da considerare a “fiscalità privilegiata” ai sensi dell’art. 47-bis TUIR.

V. La white list (D.M. 4 del settembre 1996)

Nell’ordinamento tributario italiano vi è anche la cd. “white list” di cui al D.M. del 4 settembre 1996, rinnovata dal D.M. del 9 agosto 2016 e dal D.M. del 23 marzo 2017 alla luce dei nuovi accordi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali[22].

La lista contenuta nel citato D.M. rileva ai fini dell’individuazione dei soggetti residenti in Paesi che godono dell’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli emessi dai cd. “grandi emittenti” di cui al D.Lgs. n. 239/1996[23].

Si evidenzia, inoltre, che l’art. 1-bis D.M. del 4 settembre 1996 prevede la possibilità che vengano eliminati dall’elenco degli Stati “virtuosi” quelli che, in ragione di reiterate violazioni dell’obbligo di cooperazione tra autorità competenti, non assicurino l’adeguatezza dello scambio di informazioni.

Ai fini qui di interesse, si ricorda che, prima delle modifiche

[22] Il D.M. del 9 agosto del 2016 ha introdotto 51 nuovi Paesi con cui l’Italia ha concluso CDI o TIEA. La lista ricomprende Stati quali Anguilla, Arabia Saudita, Aruba, Belize, Bermuda, Isola di Man, Filippine, Isole Cayman, Jersey, Hong Kong, Liechtenstein, Malesia, Singapore e Svizzera. Con il D.M. del 23 marzo 2017 sono stati successivamente inseriti i seguenti Stati: Andorra, Barbados, Cile, Monaco, Nauru, Niue, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Santa Sede e Uruguay.

[23] La lista di cui al D.M. del 4 settembre 1996 è, altresì, rilevante anche ai fini delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 5-bis, D.P.R. n. 600/1973 in tema di proventi derivanti da finanziamenti a medio lungo termine e di cui all’art. 26-quinquies, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 con riferimento ai proventi rinvenienti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento.

apportate dal D.Lgs. n. 147/2015 (cd. "Decreto internazionalizzazione"), l'elenco degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazione era quello di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis TUIR. Nelle more dell'emanazione di tale decreto, che avrebbe dovuto avere efficacia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, continuavano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007 e, quindi, continuava ad applicarsi il D.M. del 4 settembre 1996.

L'art. 10 del Decreto internazionalizzazione ha abrogato l'art. 168-bis TUIR e, contestualmente, ha disposto che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'art. 168-bis TUIR, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c, D.Lgs. n. 239/1996, ossia al D.M. del 4 settembre 1996.

Occorre, quindi, far riferimento al citato D.M. al fine di determinare, ad esempio, la residenza ai fini fiscali dei trust e degli istituti aventi contenuti analoghi.

Più nel dettaglio, l'art. 73, comma 3, TUIR prevede che si considerano residenti i trust e gli istituti aventi contenuto analogo *"istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residente nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi"*.

Si tratta di due presunzioni di residenza in Italia aventi carattere antielusivo e volte ad ostacolare la localizzazione fittizia all'estero di un trust caratterizzato da elementi collegati con il territorio italiano.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame la presunzione opera nell'ipotesi di trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella cd. *"white list"* di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis TUIR. Come già evidenziato, ai sensi dell'art. 10 del Decreto internazionalizzazione, al fine di individuare gli Stati a fiscalità privilegiata, occorre fare riferimento agli Stati o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al D.M. 4 del settembre 1996.

Infine, si precisa che la lista di cui al D.M. del 4 settembre 1996 deve essere considerata, "in negativo", anche per individuare i Paesi non collaborativi in relazione ai quali, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale, occorre compilare il Quadro RW della dichiarazione dei redditi in base al cd. *"approccio look through"* [24].

[24] Al riguardo, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/2013 chiarisce che *"[i]n caso di partecipazioni rilevanti in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal modo, seguendo un approccio look through e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti «controllati» situati in Paesi non collaborativi (ndr. ossia Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni) e di cui il contribuente risulti nella sostanza «titolare effettivo». Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio"*.